



ISTITUTO NAZIONALE  
DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA



## **REGOLAMENTO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO**

### INDICE

ART. 1 – Principi generali e campo di applicazione

ART. 2 – Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro

ART. 3 – Sezioni

ART. 4 – Dirigenti

ART. 5 – Preposti

ART. 6 – Lavoratori

ART. 7 – Servizio di Prevenzione e Protezione

ART. 8 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

ART. 9 – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione

ART.10 – Addetti emergenze, antincendio e primo soccorso

ART.11 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

ART.12 – Medico Competente

ART.13 – Esperto di Radioprotezione

ART.14 – Deleghe

ART.15 – Convenzioni

ART.16 – Norme finali

## **ART. 1 – Principi generali e campo di applicazione.**

1. Il presente Regolamento si ispira ai principi di seguito riportati:

- chiarezza delle prerogative spettanti a ciascuno dei soggetti interessati, in tema di responsabilità e autonomia nell'ambito del sistema di sicurezza e salute dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- trasparenza delle regole di gestione del sistema nel suo complesso;
- definizione di un sistema di ruoli che possa limitare conflittualità e ambiguità nell'esercizio degli stessi.

2. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività di ricerca e di servizio svolte presso l'INGV, nonché, ad ogni singola struttura o aggregazione di strutture omogenee individuate negli atti generali istituzionali, e secondo quanto previsto dall'art.3 del D.Lgs.81/08 e ss.mm.ii..

3. Per l'applicazione del presente Regolamento, oltre i luoghi destinati ad ospitare i posti di lavoro all'interno dell'INGV, sono altresì considerati luoghi di lavoro gli ambienti ove si svolgono le attività di divulgazione e di trasferimento della conoscenza o di carattere tecnologico, comprese quelle svolte al di fuori delle aree edificate dell'INGV, quali ad esempio: siti di monitoraggio geofisico, luoghi oggetto di campagne di rilevamento sismico, vulcanico e ambientale, di attività subacquee, di interventi di emergenza di protezione civile, ecc.

4. Al fine di garantire la salute e la sicurezza di tutto il personale, così come definito dall'art.2 c.1 lett.a) del D.Lgs.81/08, che presta la propria opera per conto dell'INGV presso enti esterni, ed al contempo del personale dipendente da altre istituzioni o enti che svolgono la loro attività presso l'INGV, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, sono individuati, attraverso specifici accordi di intesa tra gli enti convenzionati e l'INGV, prima dell'inizio delle attività previste nella convenzione stessa.

## **ART. 2 – Obblighi e attribuzioni del Datore di Lavoro**

1. Il Direttore Generale, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lett. q) dello Statuto INGV, svolge le funzioni di *datore di lavoro* come individuato dall'art. 2, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.81/08.

2. Il Direttore Generale riceve un'adeguata e specifica formazione ed un aggiornamento periodico, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'art.37, comma 7, del D.lgs. n.81/08 come modificato dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021, n. 146.

3. Al Datore di Lavoro (DdL) spettano gli obblighi non delegabili di cui all'art. 17 del D.lgs. n.81/08:

- a) la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del documento previsto dall'art. 28 del D.lgs. n.81/08;
- b) la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

4. Il DdL adotta tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori, avvalendosi del Servizio di Prevenzione e Protezione di cui all'art. 7 del presente Regolamento, nonché del Medico Competente e dell'Esperto di Radioprotezione (EdR) di cui rispettivamente agli artt. 12 e 13 del presente regolamento.

In particolare procede:

a) alla valutazione dei rischi per tutte le attività, incluse quelle svolte in regime di convenzione con enti esterni in cooperazione e coordinamento con il datore di lavoro dell'ente ospitante;

- b) all'elaborazione del documento di valutazione dei rischi con la collaborazione dei Direttori Centrali e dei Direttori di Sezione, del Responsabile e degli Addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico Competente, dell'Esperto di Radioprotezione, ed eventualmente di altri esperti di settore (es. sicurezza laser, antincendio, ...) e consultando i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
- c) alla delega ai Direttori Centrali (DC) e Direttori di Sezione (DS) INGV per l'individuazione dei preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19 del D.lgs. n.81/08 come modificato dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146.
- d) alla nomina del Medico Competente (MC), ovvero, nel caso di nomina di più medici competenti, attribuire ad uno di essi le funzioni di coordinamento delle attività;
- e) alla nomina degli Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP);
- f) alla nomina, ai sensi del D.lgs. n.101/20, dell'Esperto di Radioprotezione (EdR), nei casi previsti, comprensivi degli interventi di risanamento radon, nonché del Tecnico della Sicurezza Laser (TSL), ovvero, nel caso di nomina di più esperti qualificati, ad attribuire ad uno di essi le funzioni di coordinamento delle attività;
- g) allo svolgimento di tutte le funzioni, attività attribuitegli dalla legge, che non siano state delegate;
- h) assicura il buon funzionamento del Servizio di Prevenzione e Protezione e l'effettuazione delle riunioni periodiche di prevenzione e protezione dai rischi;
- i) fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito a:
- I. la natura dei rischi;
  - II. l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
  - III. la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
  - IV. i dati relativi agli infortuni sul lavoro, nonché quelli relativi alle malattie professionali;
  - V. i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
- j) presenta periodicamente al Consiglio di Amministrazione, per le determinazioni di competenza, il piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di cui all'art. 15 del D.lgs. n.81/08, tenendo conto delle risultanze della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.

### **ART. 3 – Sezioni.**

1. All'interno dell'INGV le unità produttive, così come descritte ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera t) del D.lgs. n.81/08, sono individuate nelle Sezioni definite dall'art.18, comma 3, dello Statuto e dall'art.10 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento e dotate di autonomia finanziaria e tecnico funzionale.

2. Qualora due o più Sezioni, con relative sedi operative ed afferenti, così come definite dal comma 1, fruiscano di locali e spazi comuni o attigui, al fine di integrare le attività di prevenzione e protezione, ivi compresa l'emergenza ed il primo soccorso, devono adottare un modello di gestione coordinato mediante predisposizione di un apposito documento d'intesa, individuando il Dirigente a cui attribuire la competenza per il coordinamento complessivo ivi inclusa quella di coordinatore delle emergenze come definito al successivo art.4, comma 4.

Tale modello coordinato di gestione va formalizzato con provvedimento sottoscritto negli Accordi e Convenzioni, sentito il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione e gli uffici competenti per materia, e convalidato dal Direttore Generale.

La responsabilità del rispetto delle norme in materia di sicurezza e salute, nonché di prevenzione incendi permane, in ogni caso, così come previsto dalle norme vigenti, in capo a ciascun

Direttore/Dirigente.

#### **ART. 4 – Dirigenti.**

1. I Direttori di Dipartimento, i Direttori Centrali, i Direttori di Sezione, come soggetti di vertice delle strutture così come individuate dallo Statuto e dal Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, ricoprono il ruolo di *Dirigenti* ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera d) del D.lgs. n.81/08 e svolgono le funzioni ad essi attribuite dall'art. 18 del medesimo decreto.

2. I Dirigenti (DIR) sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di legge in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, nonché a quanto indicato nel presente articolo e nelle procedure di gestione emanate dal DdL. In particolare i DIR, in coerenza con quanto disposto dall'art.18 del D.Lgs.81/08:

- designano preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;

- individuano il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19 del D.Lgs81/08;

- nell'affidare i compiti ai lavoratori, tengono conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

- forniscono ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;

- prendono le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

- richiedono l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni INGV in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

- inviano i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;

- richiedono al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico dalle norme vigenti;

- comunicano tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del D.Lgs 81/08;

- adottano le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

- informano il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

- adempiono agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37 del D.Lgs.81/08;

- si astengono, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

- consentono ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

- consegnano tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera

- a) del D.Lgs.81/08, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati inerenti gli indici infortunistici e relativi alle malattie professionali;
- elaborano il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) di cui all'articolo 26, comma 3 del D.Lgs.81/08, e, su richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza per la consultazione nella sede INGV;
  - prendono appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;
  - comunicano in via telematica all'INAIL i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
  - consultano il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nei casi previsti dalla norma;
  - adottano le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all'articolo 43 del D.Lgs.81/08. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell'attività, alle dimensioni dell'unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
  - nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, muniscono i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;
  - predispongono gli atti e i documenti utili all'espletamento della riunione periodica di cui all'art.35 del D.Lgs.81/08;
  - aggiornano le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, oltre che di prevenzione incendi, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
  - acquisiscono la comunicazione telematica all'INAIL, in caso di nuova elezione o designazione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
  - vigilano affinché i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

3. I Dirigenti (DIR), ai sensi dell'art.18 del D.lgs. n.81/08, come modificato dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre 2021 n.146, devono individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'art. 19 del D.lgs. n.81/08.

4. I DIR sono tenuti all'osservanza delle misure generali di tutela previste e, in relazione alla natura delle attività svolte, devono valutare, nella scelta delle attrezzature, delle sostanze e dei preparati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, e favoriscono la partecipazione dei lavoratori alle iniziative di formazione, informazione e addestramento organizzate dal DdL.

5. Il DIR con incarico di Direttore di Sezione assume il ruolo di coordinatore delle emergenze per gli adempimenti di cui all'art.43 del D.lgs. n.81/08.

6. Nelle sedi diverse dalle Sezioni il DdL, ovvero il DIR della Sezione di afferenza della sede operativa, designa con atto formale un responsabile di sede, con funzioni coordinatore incaricato della gestione delle emergenze per gli adempimenti di cui all'art.43 del D.lgs. n.81/08.

7. Ai DIR, fermo restando l'obbligo di vigilanza del DdL, sono attribuiti in particolare i seguenti compiti:

- a) attivarsi per l'elaborazione e l'aggiornamento del documento di valutazione dei rischi fornendo tutte le informazioni necessarie sui processi e sui rischi connessi al DdL, al SPP e al MC;
- b) attivarsi, in occasione di ogni modifica delle attività, dell'uso dei locali o della organizzazione del lavoro o comunque di ogni altro intervento strutturale, che possa avere riflessi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- c) attuare il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e protezione prima dell'avvio delle attività a rischio;
- d) indicare al DdL, tenuto conto di quanto previsto all'art. 9 comma 1 del presente Regolamento, il personale idoneo a ricoprire compiti e funzioni di ASPP per la Sezione/sede, fornendo allo stesso disponibilità di tempo e di mezzi necessari per lo svolgimento dei compiti attribuiti;
- e) redigere e mantenere aggiornato l'organigramma relativo alle figure della sicurezza;
- f) individuare i soggetti esposti ai rischi specifici di concerto con i preposti, come individuati dall'art.5 del presente Regolamento, con gli ASPP e i RLS ognuno per quanto di propria competenza;
- g) collaborare con il MC al fine di agevolare le attività di sorveglianza sanitaria;
- h) collaborare con l'EdR per tutto quanto concerne gli obblighi definiti dal D.lgs. n.101/20 qualora si abbia detenzione e/o utilizzo di macchine radiogene o materiale radioattivo e/o ambienti oggetto di monitoraggio radon;
- i) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- j) informare, formare e addestrare adeguatamente i lavoratori circa i rischi per la propria salute e sicurezza e le relative misure preventive da adottate al riguardo, nonché vigilare affinché siano osservati gli obblighi di prevenzione e protezione da parte dei lavoratori stessi;
- k) provvedere alle verifiche preventive relativamente ai contratti d'appalto e d'opera ed alla valutazione dei rischi di interferenza delle attività come previsto dall'art. 26 del D.lgs. n.81/08, oltre che a quelle successive, fra le quali l'acquisizione, da parte del DdL Appaltatore/subappaltatore, del personale che svolgerà la funzione di Preposto;
- l) richiedere, ove previsto dalle normative vigenti, alle autorità locali il rilascio di autorizzazione o di nulla osta per utilizzo apparecchiature, prodotti, preparati, ecc. (ad es. apparecchiature radiogene, alcol metilico, ecc.);
- m) segnalare al DdL e al SPP gli incidenti accaduti, anche nel caso non ci siano stati infortuni (cosiddetti near miss), al fine di migliorare le condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- n) curare la compilazione dei registri degli esposti ad agenti radiogeni, cancerogeni e biologici ove esistenti;
- o) segnalare gli infortuni riguardanti tutti i lavoratori ed equiparati;

7. Per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dal presente articolo, i DIR possono:

- a) emanare ordini di servizio specifici nel rispetto della libertà di ricerca;
- b) diffidare o interrompere l'attività in caso di pericolo grave e immediato per la salute e la sicurezza dei lavoratori e la salvaguardia dell'ambiente e delle strutture.

8. I DIR, per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti, possono avvalersi della consulenza del SPP, del MC, dell'EdR e degli Uffici dell'Amministrazione Centrale.

9. In caso di nuova nomina o comunque di avvicendamento, ai fini della sicurezza il nuovo DIR subentra nei rapporti instaurati da chi l'ha preceduto, fatta salva la facoltà di disporre o segnalare diversamente per quanto di competenza.

10. Il DIR in ogni caso è tenuto a vigilare in ordine all'adempimento degli obblighi previsti dagli artt. 19, 20, 22, 23, 24 e 25 del D.lgs. n.81/08 a carico dei preposti, dei lavoratori, dei progettisti, dei fabbricanti e fornitori, degli installatori e del medico competente, ferma restando l'esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del DIR, ovvero del DdL.

11. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi del D.Lgs.81/08 e del presente Regolamento, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a INGV, restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal citato decreto, relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

## **ART. 5 – Preposti.**

1. Il personale con funzioni di preposto, come definito dall'art.2, comma 1, lett. e) del D.lgs. n.81/08, è individuato tra tutti i lavoratori che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa e coordinamento con responsabilità decisionale.

2. Possono essere designati come preposti, anche di fatto, con esercizio di poteri direttivi ai sensi dell'art.299 del D.lgs. n.81/08, a titolo esemplificativo: responsabili di unità funzionali, responsabili amministrativi, responsabili di laboratorio, responsabili di attività di ricerca, responsabili attività di servizio, responsabili di gruppi emergenza in attività di protezione civile, responsabili di attività di rilevamento sismico, vulcanico e ambientale, responsabili di attività subacquee, responsabili di attività marittime, ecc. secondo modalità previste dall'art.19.del D.lgs. n.81/08 come modificato dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 di conversione del Decreto-Legge 21 ottobre n.146.

Nello specifico:

a) per responsabile Centro Servizi (RCS), responsabile di Unità Funzionale (RUF) e responsabile Amministrativo (RA), come individuate dal DdL/DIR, si intende il soggetto che svolge funzioni di coordinamento di personale nell'ambito di attività omogenee all'interno della Sezione/sede operativa;

b) per responsabile di laboratorio, di attività di ricerca e/o di servizio, gruppo di emergenza sismica/vulcanica/ambientale, si intende la persona che sovrintende le attività specifiche di un determinato ambito di ricerca e di servizio (es. DPC). Sono considerati laboratori gli ambienti in cui si svolgono le attività di ricerca o di servizio che comportano l'uso di macchine, apparecchiature, impianti, prototipi o altri mezzi tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o biologici.

c) Sono altresì considerati laboratori i luoghi o gli ambienti ove si svolgono attività al di fuori dell'area edificata della Sezione, quali, ad esempio, siti di monitoraggio geofisico e geochimico, campagne di monitoraggio e di emergenza sismica, rilievi ambientali.

3. Il personale con funzioni di preposto, ai sensi dell'art.19 del D.lgs n.81/08, deve sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti, ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.

Inoltre deve:

- a) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;*
- b) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;*
- c) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;*
- d) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;*
- e) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;*
- f) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;*
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'art.37 del D.lgs. n.81/08.*

4. Ai preposti spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) eliminare o ridurre al minimo i rischi, in relazione alle conoscenze del progresso tecnico, dandone preventiva e esauriente informazione al DIR;
- b) attivarsi, in occasione di modifiche delle attività significative per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, affinché venga aggiornato il documento di valutazione dei rischi;
- c) adottare le misure di prevenzione e protezione, prima che le attività a rischio vengano poste in essere;
- d) coordinarsi con il DIR ed il SPP per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
- e) proporre procedure operative che tengano conto degli aspetti di sicurezza e salute connessi con le attività, avvalendosi della consulenza del SPP, del MC e dell'EdR;
- f) informare tutti i lavoratori sulle corrette procedure da adottare, coordinandosi con il SPP;
- g) fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione collettivi e individuali necessari allo svolgimento in sicurezza e salute delle attività previste;
- h) fornire al SPP tutte le informazioni sui processi e sui rischi connessi alle proprie attività;
- i) individuare tutti i soggetti esposti a rischio specifico, dandone comunicazione al DIR, prima che tali soggetti inizino l'attività ovvero in occasione di cambiamenti o di cessazione dei rapporti di lavoro;



j) garantire nell'impiego di prototipi di macchine, di apparecchi e attrezzature di lavoro, di impianti o di altri mezzi tecnici, nonché nella produzione, detenzione e impiego di nuovi agenti chimici, fisici o biologici, realizzati e utilizzati nelle attività di ricerca e di servizio, la corretta protezione dei lavoratori, mediante valutazione in sede di programmazione delle attività stesse, dei possibili rischi connessi con la realizzazione dell'attività, nonché accertarsi che gli operatori siano adeguatamente informati, formati e addestrati sui rischi e sulle misure di prevenzione;

k) vigilare sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione, con particolare attenzione nei confronti dei lavoratori equiparati;

l) collaborare alla stesura di procedure di sicurezza, buone prassi di lavoro, protocolli o regole di accesso ai laboratori e spazi assimilati.

## **ART. 6 – Lavoratori.**

1. Con riferimento alle attività istituzionali, ai sensi dell'art.2, comma 1, lett. a) del D.lgs. n.81/08, si definisce **lavoratore** la *persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione del datore di lavoro con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione*. Altresì al lavoratore così definito è equiparato: *il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art.18 della legge n.196/97 e di cui alle specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse per realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; i volontari della Protezione Civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo n. 468/97 e ss.mm.ii.*

### 2. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si considerano quindi lavoratori:

a) il personale strutturato inquadrato nei profili di ricercatore, tecnologo, tecnico, operatore e amministrativo a tempo indeterminato/determinato di cui al CCNL EPR;

b) il personale inquadrato in ruoli ad esaurimento;

c) il personale non strutturato che svolge attività di studio, di ricerca, di cooperazione scientifica, di associatura, di collaborazione tecnico-amministrativa individuato sulla base di contratti di diritto privato, ovvero di rapporti temporanei comunque denominati e formalmente determinati;

d) gli studenti, i dottorandi, gli specializzandi, i titolari di assegni di ricerca, i tirocinanti, i borsisti e i soggetti ad essi equiparati, solo e esclusivamente nella misura in cui frequentino laboratori di ricerca o di servizio, o nell'ambito dei Percorsi per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (PCTO) ovvero svolgano attività esterne alle sedi operative;

e) i volontari frequentatori, nonché i volontari che effettuano il servizio civile;

f) il personale degli enti convenzionati, pubblici e privati, che svolge la propria attività presso le strutture dell'INGV, salvo diverse specifiche previsioni degli atti convenzionali.

3. Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione e alle istruzioni e ai mezzi forniti dal DdL e dal DIR.

4. Tutti i lavoratori operanti presso l'INGV sono tenuti all'osservanza delle disposizioni di cui all'art.20 del D.lgs. n.81/08 e collaborano alla corretta attuazione delle misure di sicurezza in conformità agli obblighi loro imposti dalle normative vigenti e secondo le disposizioni loro impartite. In particolare:

a) contribuiscono, insieme al DdL, ai DIR e ai Preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi

imposti dalla normativa vigente e dalle autorità competenti per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

b) osservano le disposizioni e le istruzioni a loro impartite ai fini della protezione collettiva e individuale;

c) utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) segnalano immediatamente al DIR e/o al Preposto le deficienze dei mezzi e dispositivi, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengono a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle loro competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze o pericoli, dandone notizia all'ASPP della Sezione di competenza;

e) non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

f) non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

g) si sottopongono ai controlli sanitari previsti;

h) partecipano ai programmi di formazione e addestramento.

5. L'accertamento di eventuali violazioni alle presenti disposizioni, impregiudicata l'applicazione delle norme penali e amministrative, comporta l'assoggettamento alla responsabilità disciplinare secondo le regole previste dallo Statuto e dai Regolamenti sulla base di questo adottati.

## **ART. 7 – Servizio di Prevenzione e Protezione.**

Il Datore di Lavoro (DdL) organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) prioritariamente all'interno dell'INGV o della unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni.

Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all'articolo 32 del D.Lgs.81/08, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'INGV e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico.

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne all'INGV in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione di prevenzione e protezione del servizio.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno dell'INGV ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui al citato articolo 32.

Al Servizio di Prevenzione e Protezione spettano i compiti di cui all'art. 33 del D.lgs. n.81/08 e quelli indicati nel presente Regolamento. In particolare:

a) individuare i fattori di rischio;

b) valutare i rischi e individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

c) elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive e individuare i dispositivi di protezione individuale;

d) elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività dell'INGV di cui viene informato;

e) proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

f) partecipare alla riunione periodica di cui all'art. 35 del D.lgs. n.81/08;

g) fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art.36 del D.Lgs.81/08;

Il Servizio deve essere organizzato in modo da rispondere alle esigenze dell'INGV e all'articolazione delle Sezioni come individuate dall'art.3 del presente Regolamento.

Il SPP, al fine di una migliore attuazione dei propri compiti, si avvale di un Responsabile (RSPP) coordinatore delle attività di Addetti (ASPP), cui possono essere attribuite mansioni specifiche così come descritto dall'art. 8 del presente Regolamento.

I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.

### **ART. 8 – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.**

1. Il Responsabile del Servizio di Prevenzione è designato dal Direttore Generale, in qualità di Datore di Lavoro, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera b) del D.lgs. n.81/08.
2. Il Responsabile provvede e coordina lo svolgimento delle attività previste dalla normativa in capo al Servizio di Prevenzione e Protezione e descritte all'art.7 del presente Regolamento. Inoltre:
  - a) provvede alla redazione e aggiornamento del documento di valutazione dei rischi di tutte le Sezioni dell'INGV;
  - b) contribuisce alla corretta realizzazione degli obiettivi istituzionali dell'INGV e al rispetto della normativa di riferimento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, per la tutela della salute dei lavoratori;
  - c) assicura il coordinamento con gli interlocutori esterni e interni e le principali figure della sicurezza e salute;
  - d) fornisce la propria consulenza al Datore di Lavoro, e su disposizione di questi, alle strutture di vertice dell'INGV interessate nell'ambito della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori;
  - e) organizza la riunione periodica ai sensi dell'art. 35 del D.lgs. n.81/08.
3. Al RSPP è chiesto di esprimere parere in merito alla gestione comune della sicurezza e salute di cui all'art. 3 comma 2 del presente Regolamento.
4. Il RSPP può proporre al DdL di emanare procedure e regolamenti specifici riguardanti la sicurezza e la salute sui luoghi di lavoro.

### **ART. 9 – Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione.**

1. L'Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) è nominato dal DdL ai sensi dell'art. 2, comma 4, lettera e) del presente Regolamento. Può essere individuato tra tutto il personale a tempo indeterminato, in possesso delle capacità e competenze professionali necessarie accertate sulla base delle disposizioni vigenti di cui all'art.32 del D.lgs. n.81/08.
2. È componente del SPP con i compiti di cui all'art.33 del D.lgs. n.81/08 e si interfaccia con i DIR per tutti gli aspetti gestionali ed operativi relativi alle attività in materia di salute e sicurezza.
3. L'incarico ha la durata del mandato del Direttore Generale nella sua qualità di Datore di Lavoro.
4. Deve essere nominato un ASPP per ciascuna Sezione/sede dell'Istituto. Nelle strutture caratterizzate da particolare complessità, può essere nominato più di un ASPP tenendo conto dei seguenti fattori quali l'articolazione geografica e/o logistica, la caratterizzazione delle attività della struttura circa l'omogeneità delle tipologie di rischio, ed il parere favorevole del RSPP.

5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, del presente Regolamento in relazione alla possibilità di gestione comune della sicurezza, può essere nominato un coordinatore ASPP per più Sezioni. Tale nomina è effettuata dal DdL.

6. In particolare all'ASPP compete il compito di:

- a) aggiornare e firmare il documento di valutazione dei rischi della Sezione di competenza, secondo le indicazioni del DIR e consultando il RLS di Sezione, in collaborazione con il MC e l'EdR;
- b) curare la raccolta delle informazioni necessarie per la valutazione dei rischi attraverso la somministrazione della scheda posto di lavoro e/o altri strumenti utili allo scopo (questionari, sondaggi, rilievi ambientali, ecc.);
- c) collaborare all'elaborazione di specifiche procedure di lavoro di sicurezza e salute, e di gestione dell'emergenza;
- d) riferire eventuali carenze o difformità che possano costituire pericolo per i lavoratori di cui vengano a conoscenza;
- e) collaborare a conservare e tenere aggiornati i registri previsti dal D.lgs. n.81/08;
- f) portare a conoscenza dei lavoratori le disposizioni e/o le nuove normative segnalate dal SPP;
- g) supportare i Preposti circa la preventiva individuazione dei lavoratori autorizzati all'utilizzo di attrezzature e/o agenti fisici, chimici o biologici che richiedano per il loro impiego particolari conoscenze e professionalità;
- h) collaborare con il DIR, nel caso di affidamento di lavori a ditte appaltatrici o a lavoratori autonomi all'adempimento di quanto previsto dall'art. 26 del D.lgs. n.81/08;
- i) raccogliere le necessarie informazioni in relazione alla istruzione delle pratiche di avvio o modifica delle attività, nonché di adeguamento o variazione d'uso degli ambienti;
- j) verificare che gli interventi di sicurezza e igiene del lavoro segnalati dal SPP vengano eseguiti;
- k) ) promuove lo svolgimento delle attività lavorative in sicurezza, l'uso corretto degli ambienti e delle attrezzature, favorendo la sensibilizzazione sui temi della prevenzione e della tutela della salute;
- l) coopera con il DIR per quanto attiene l'erogazione dei corsi di formazione riguardante la sicurezza e la salute all'interno della Sezione.

7. Ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. n.81/08, propone di fornire ai lavoratori le informazioni circa:

- a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività svolta;
- b) misure e le attività di prevenzione e protezione adottate;
- c) norme di comportamento riguardanti la gestione delle emergenze;
- d) nominativi del RSPP, del MC e dell'EdR;
- e) nominativi degli addetti alle emergenze, antincendio e primo soccorso;
- f) iniziative di sensibilizzazione e informazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

8. L'ASPP, su indicazione del DIR, si interfaccia con gli uffici competenti in ambito di procedure di carattere attinenti la sicurezza e la salubrità dei luoghi all'interno della Sezione in relazione alla gestione degli immobili, alle manutenzioni ordinarie e straordinarie e al rilascio di autorizzazioni e certificazioni.

9. L'ASPP oltre ai compiti assegnati dal presente regolamento in ragione dell'incarico specifico può

svolgere anche altre funzioni lavorative attribuite con una distribuzione di tempo e di carichi di lavoro definita dal DIR, compatibilmente con quanto disposto dall'art.31 del D.Lgs. n.81/08.

10. L'ASPP è tenuto a frequentare i corsi di formazione e aggiornamento, di cui all'art.32 comma 2 del D.lgs. n.81/08, organizzati dal DdL al fine di acquisire una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza.

11. L'ASPP non può subire pregiudizio a causa dell'attività svolta nell'espletamento del proprio incarico ed è tenuto al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

#### **ART. 10 – Addetti emergenze, antincendio e primo soccorso.**

1. Gli addetti per l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio, del primo soccorso e di gestione delle emergenze sono designati dal DIR ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. b) del D.lgs. n.81/08, e sentito il RLS. Il lavoratore designato non può rifiutare la designazione se non per giustificato motivo.

2. I lavoratori designati sono obbligati a seguire i corsi di formazione di cui all'art.37 comma 9 del D.lgs. n.81/08 organizzati dal DIR.

3. Gli addetti antincendio sono incaricati di attuare le misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza.

4. Gli addetti al primo soccorso sono incaricati di prendere i provvedimenti necessari in materia di assistenza medica di emergenza, sentito anche il MC, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori infortunati.

#### **ART. 11 – Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.**

1. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) nell'INGV sono eletti o designati dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in INGV tra tutto il personale strutturato inquadrato nei profili di ricercatore, tecnologo, tecnico e amministrativo a tempo indeterminato di cui al CCNL EPR e rimangono in carica fino a diversa designazione.

2. Il numero, le modalità di designazione o di elezione sono fissate dall'accordo definito in sede di contrattazione collettiva, e secondo quanto previsto dall'art.47 del D.Lgs. n.81/08.

3. Al RLS competono le attribuzioni previste dal presente Regolamento, dall'art. 50 del D.lgs. n.81/08, nonché le ulteriori attribuzioni risultanti dalla contrattazione collettiva nazionale decentrata.

4. In particolare al RLS compete:

a) accedere a tutti i luoghi di lavoro;

b) partecipare alla valutazione dei rischi, alla programmazione e realizzazione delle attività di prevenzione;

c) essere consultato in merito alla designazione del RSPP e degli ASPP, alle attività di prevenzione incendi, primo soccorso, sorveglianza sanitaria, formazione e addestramento dei lavoratori,

d) ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;

e) ricevere una formazione adeguata come previsto dall'art. 37 del D.lgs. n.81/08;

- f) promuovere l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- g) partecipare alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.lgs. n.81/08;
- h) fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- i) avverte il responsabile dell'INGV dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- j) può ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal DdL/DIR, ed i mezzi impiegati per attuarle non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

### **ART. 12 – Medico Competente.**

1. Il MC assolve alle funzioni di cui agli artt.39, 40, 41 del D.lgs. n.81/08.
2. Nel caso di nomina di più medici competenti, il DdL può attribuire ad uno di essi funzioni di indirizzo e coordinamento.
3. In particolare al MC spettano i compiti di:
  - a) sorveglianza sanitaria dei lavoratori nei casi previsti dalla normativa vigente, nonché qualora il lavoratore ne faccia richiesta;
  - b) redigere per ogni lavoratore la cartella sanitaria e di rischio di cui all'art.25, comma 1, lettera c), del D.lgs. n.81/08 predisposta su formato cartaceo o informatizzato;
  - c) esprimere e comunicare al DdL/DIR i giudizi di idoneità relativi alla mansione specifica dei lavoratori;
  - d) partecipare alla valutazione dei rischi, alla programmazione e realizzazione delle attività di prevenzione per quanto di propria competenza;
  - e) visitare i luoghi di lavoro almeno una volta l'anno;
  - f) partecipare alla riunione periodica di cui all'art.35 del D.lgs. n.81/08;

### **ART. 13 – Esperto di Radioprotezione.**

1. L'Esperto di Radioprotezione (EdR) è la figura professionale in possesso di cognizioni, formazione, requisiti ed esperienza necessari per gli adempimenti di cui all'art.130 del D.lgs. n.101/20 per lo svolgimento delle attività di **sorveglianza fisica di radioprotezione** contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
2. La sorveglianza fisica di radioprotezione deve essere effettuata nelle aree di lavoro classificate come zone controllate o sorvegliate dove sono ubicate apparecchiature radiogene al fine di garantire la protezione dei lavoratori e della popolazione in tutte le pratiche che implicano il rischio dovuto all'esposizione a radiazioni come definite dal D.lgs. n.101/20.
3. In particolare all'EdR compete:
  - a) la valutazione dei rischi radiologici e relative azioni di prevenzione e protezione;
  - b) la valutazione di dose al lavoratore e alla popolazione in condizioni normali, di malfunzionamenti, ovvero in condizioni incidentali;
  - c) il controllo e le misure di radioprotezione delle apparecchiature radiogene e/o sorgenti radioattive e rilascio di benessere all'utilizzo;

- d) la progettazione o verifica di radioprotezione di ambienti per l'uso in sicurezza di macchine radiogene e/o sorgenti radioattive;
- e) la predisposizione e sottomissione di tutte le pratiche amministrative relative alla radioprotezione per l'inoltro agli organi competenti (ARPA, ASL, VVF, Direzione Provinciale del Lavoro, ecc.);
- f) l'istituzione e aggiornamento della necessaria documentazione di radioprotezione (registro di radioprotezione, libretto personale di radioprotezione, scheda personale dosimetrica, ecc.);
- g) la sorveglianza ambientale di radioprotezione;
- h) l'esame e verifica periodica dell'efficacia delle attrezzature, dei dispositivi e degli strumenti di radioprotezione;
- i) l'assistenza di radioprotezione in caso di incidente;
- j) il monitoraggio di contaminazione in ambienti con uso di sorgenti radioattive; k) l'assistenza e consulenza in merito alla eventuale gestione dello smaltimento e/o trasporto di apparecchi radiogeni e/o sorgenti radioattive;
- l) la formazione dei lavoratori esposti;
- m) la partecipazione alla riunione di cui all'art.35 del D. Lgs. n.81/08;
- n) la registrazione ed aggiornamento del sistema di monitoraggio e detenzione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti sulla piattaforma <https://strims.isinucleare.it/it> ai sensi dell'art.241 del D.lgs. n.101/2020.

4. All'EdR, se in possesso di cognizioni, formazione, requisiti ed esperienza necessari per gli adempimenti di cui di cui al Titolo VIII del D.lgs. n.81/08, ricopre anche l'incarico di **Tecnico della Sicurezza Laser (TSL)** per la valutazione e il controllo dei rischi legati all'impiego di *apparecchiature laser di classe III-B e IV*.

A tal fine l'EdR ha il compito di eseguire:

- a) la verifica dei requisiti di sicurezza fornite dal produttore dell'apparecchio laser, l'individuazione e l'attivazione delle indicazioni necessarie;
- b) la sorveglianza sul corretto impiego dell'apparecchiatura da parte del lavoratore addetto;
- c) la valutazione dei rischi diretti e indiretti all'impiego delle sorgenti di radiazione ottica, che include stima, misura o calcolo dei livelli di esposizione dei lavoratori e relative azioni di prevenzione e protezione;
- d) l'individuazione dei requisiti della zona di lavoro controllata, se richiesta, e le modalità di accesso alla stessa;
- e) l'identificazione e verifica della rispondenza dei DPI oculari per la tutela del lavoratore esposto;
- f) l'informazione e la formazione specifica dei lavoratori esposti;
- g) la partecipazione alla riunione di cui all'art.35 del D.lgs. n.81/08.
- h) All'EdR, se in possesso di abilitazioni, formazione ed esperienza necessarie per gli adempimenti di cui all'art.15 del D.lgs. n.101/20, ricopre anche incarico di esperto in interventi di risanamento radon per fornire le indicazioni tecniche ai fini dell'adozione delle misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon negli edifici. A tal fine all'EdR compete, per ogni edificio o luogo oggetto di valutazione:

- l'individuazione dei locali o degli ambienti in cui effettuare le misure di concentrazione di radon;
- la consistenza, approvvigionamento e collocazione dei dosimetri necessari per il monitoraggio

previsto per almeno due semestri;

- l'analisi dei dosimetri presso laboratorio accreditato UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e rilascio della certificazione dei risultati;
- redazione di relazione tecnica conclusiva per ogni edificio o sito monitorato, con i risultati della valutazione dei lavoratori esposti e, se del caso, con le indicazioni delle misure e azioni necessarie per ridurre la concentrazione di radon in aria,
- la trasmissione degli esiti del monitoraggio, entro un mese dalla conclusione del rilevamento, agli enti ed autorità competenti (Comuni interessati, ARPA, ASL, ecc.);
- l'informazione e la formazione specifica dei lavoratori esposti;
- la partecipazione alla riunione di cui all'art.35 del D.lgs. n.81/08.

#### **ART. 14 – Deleghe.**

1. Fatta eccezione per le funzioni che le normative vigenti gli attribuiscono in via esclusiva, il DdL può delegare ai DIR e/o altri soggetti, dotati della necessaria competenza tecnico-professionale, l'esercizio di specifiche funzioni in materia di salute e sicurezza ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. n.81/08.

#### **ART. 15 – Convenzioni.**

1. Ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori dell'INGV che prestano la propria attività presso enti esterni, per tutte le fattispecie non disciplinate dalle vigenti disposizioni, i soggetti cui competono gli obblighi previsti dal D.lgs. n.81/08 sono individuati di intesa tra le parti attraverso accordi specifici da attuarsi prima dell'inizio delle attività convenzionate.

2. I lavoratori ospitati presso Enti esterni all'INGV devono attenersi alle normative vigenti e previste dagli Enti ospitanti, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta per l'attuazione delle misure generali di tutela.

3. I lavoratori e/o Enti ospitati presso l'INGV devono attenersi all'osservanza delle normative vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre che le disposizioni del presente Regolamento.

#### **ART. 16 – Norme finali.**

1. Le presenti disposizioni costituiscono norme vincolanti per l'applicazione della normativa riguardante la sicurezza e la salute dei lavoratori e devono essere adeguatamente divulgate a tutti i lavoratori.

2. Il presente Regolamento è emanato dal Presidente ed entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente.